

# Contributo di autonoma sistemazione: il Comune deve procedere alla pubblicazione dei beneficiari

Scritto da Interdata Cuzzola | 16/09/2021

Come è noto, l'art. 26, comma 2, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dispone che *“Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro (...)*”. La predetta pubblicazione *“costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario”* (art. 26, comma 3).

Il comma 4 del medesimo articolo, tuttavia, esclude la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di concessione, *“qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati”*.

Tanto premesso, nella recente sent. 13 settembre 2021, n. 416, il TAR Abruzzo, L'Aquila, ha evidenziato che tra i contributi da pubblicare rientra anche quello relativo all'autonoma sistemazione, riconosciuto a coloro che hanno subito danni alle proprie abitazioni in occasione di un sisma e che hanno provveduto in autonomia a procurarsi una soluzione abitativa provvisoria alternativa.

Non vi sono, infatti, ostacoli alla pubblicazione, in quanto detto contributo non è riconosciuto sul presupposto della sussistenza di condizioni di disagio economico-sociale o di salute ma, più semplicemente, sul presupposto del c.d. *“disagio abitativo”* post sisma e mira a mitigare l'eventuale disagio arrecato al soggetto che lo richiede e che sia stato costretto a trasferirsi al momento del sisma in altro immobile diverso da quello integrante la dimora abituale e continuativa, nel rispetto della ratio solidaristica e assistenziale sottesa a detto contributo pubblico.